



## IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

## IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Ulteriori modifiche al decreto ministeriale 2 aprile 2021, recante “Disposizioni applicative dei crediti d’imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220”.**

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “*Disciplina del cinema e dell’audiovisivo*”, e, in particolare, gli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20;

VISTO l’articolo 21, comma 5 della legge n. 220 del 2016, che prevede che con uno più decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d’imposta previste nella sezione II del Capo III della medesima legge e nell’ambito delle percentuali ivi stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa o alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative degli incentivi fiscali, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell’importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza;

VISTO l’articolo 12, comma 3, della legge n. 220 del 2016, che prevede che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel Capo III della medesima legge, adottate, con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del medesimo Ministro, sono stabilite nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall’Unione europea e che le medesime disposizioni:

- a) persegono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell’internazionalizzazione delle imprese;
- b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
- c) incoraggiano l’innovazione tecnologica e manageriale;
- d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;
- e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza;

VISTO l’articolo 12, comma 4, della legge n. 220 del 2016 che stabilisce che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi prevedono:





## IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

## IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- a) il riconoscimento degli incentivi e dei contributi è subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;
- b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti dal Capo III della medesima legge nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee;

VISTO l'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016 che prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti recanti le disposizioni applicative degli incentivi e dei contributi previsti dalla medesima legge, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla medesima legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*, e, in particolare, l'articolo 1, commi 583 e 584;

VISTO il decreto ministeriale 14 luglio 2017, recante *“Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”*;

VISTI i decreti ministeriali 4 maggio 2020, 11 giugno 2020 e 28 ottobre 2020 che, considerata l'impossibilità di rispettare il requisito previsto all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 14 luglio 2017, a causa della chiusura delle sale cinematografiche determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, hanno previsto la deroga all'obbligo di diffusione al pubblico in sala cinematografica per l'ammissione ai benefici di legge fino alla data di riapertura al pubblico delle sale cinematografiche;

VISTO il decreto ministeriale 30 novembre 2020, recante *“Misure straordinarie per l'anno 2020, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, in materia di credito di imposta per le imprese di distribuzione cinematografica e per le imprese di esercizio cinematografico di cui agli articoli 16 e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché integrazioni al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 luglio 2020”*;

VISTO il decreto ministeriale 2 aprile 2021, recante *“Disposizioni applicative dei crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220”*;





## IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

## IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2021, recante “*Modifiche al decreto ministeriale 2 aprile 2021, recante «Disposizioni applicative dei crediti d’imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220»*”;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19*”, e, in particolare, l’articolo 5 che ha previsto, a decorrere dal 26 aprile 2021, la riapertura al pubblico delle sale cinematografiche;

VISTA la nota della competente Direzione generale Cinema e audiovisivo del 12 novembre 2021, con la quale si evidenzia il perdurare degli effetti negativi della pandemia sui settori della distribuzione e del potenziamento dell’offerta cinematografica che continua a determinare un significativo calo degli introiti, anche a seguito della riapertura al pubblico delle sale cinematografiche;

RITENUTO, pertanto, necessario estendere fino al 31 marzo 2022 le disposizioni straordinarie relative ai predetti settori della distribuzione e del potenziamento dell’offerta cinematografica;

SENTITO il Ministro dello sviluppo economico;

## DECRETA

### Articolo 1

(*Modifiche al decreto ministeriale 2 aprile 2021*)

1. Al decreto ministeriale 2 aprile 2021, recante “*Disposizioni applicative dei crediti d’imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220*”, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 35:

- 1) alla rubrica, le parole “*l’anno 2021*” sono sostituite dalle seguenti: “*gli anni 2021 e 2022*”;
- 2) al comma 1, lettera c), le parole “*nei quattro mesi successivi alla data di riapertura delle sale cinematografiche*” sono sostituite dalle seguenti: “*nel periodo compreso tra il 26 aprile 2021 e il 30 novembre 2021*”;
- 3) al comma 1, lettera d), le parole “*nel quinto e nel sesto mese successivi alla data di riapertura delle sale cinematografiche*” sono sostituite dalle seguenti: “*nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2021 e il 31 marzo 2022*”;

b) all’articolo 36:

- 1) alla rubrica, le parole “*l’anno 2021*” sono sostituite dalle seguenti: “*gli anni 2021 e 2022*”;





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- 2) al comma 1, alinea, le parole “*nell’anno 2021*” sono sostituite dalle seguenti: “*negli anni 2021 e 2022*”;
- 3) al comma 1, lettera a), le parole “*nei quattro mesi successivi alla data di riapertura delle sale cinematografiche*” sono sostituite dalle seguenti: “*nel periodo compreso tra il 26 aprile 2021 e il 30 novembre 2021*”;
- 4) al comma 1, lettera b), le parole “*nel quinto e nel sesto mese successivi alla data di riapertura delle sale cinematografiche*” sono sostituite dalle seguenti: “*nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2021 e il 31 marzo 2022*”.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma

IL MINISTRO DELLA CULTURA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

